



“L'Opinione”

A Merano per festeggiare Anusca, guardando al futuro

di Umberto Coassin

Il trentesimo Convegno Nazionale ANUSCA, in programma a Merano dal 29 novembre al 3 dicembre prossimi, è un evento che, pur strutturato secondo un'impostazione sperimentata, si annuncia anche come uno storico momento celebrativo. La storia è soprattutto memoria e verifica delle cose accadute in proiezione futura.

I trent'anni di attività dell'Associazione al servizio qualificato degli operatori demografici sono un grande, sicuramente il più grande, risultato.

Se a ciò aggiungiamo tanti altri significativi successi, in particolare la nascita dell'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile di Castel San Pietro Terme (Bologna), sanciti dal costante progressivo incremento delle adesioni singole e



continua a pagina 21

Una suggestiva immagine del 25° Convegno Nazionale, celebrato nel 2005 a Merano nello splendido palazzo Kurhaus, che ospiterà il Trentesimo di ANUSCA

**Un appello rivolto ai Comuni
Corsi all'Accademia:
a settembre si ricomincia
A cura della redazione**

Il Ministero dell'Interno ha attribuito con convenzione 17 novembre 2009 all'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile di Castel San Pietro Terme (Bologna) l'opportunità di svolgere corsi di formazione per ufficiali d'anagrafe e corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile. Sono stati individuati i formatori ed i corsi si stanno svolgendo con ritmo serrato e, ci pare di poter dire, con piena soddisfazione sia dei partecipanti che dei docenti.

Il Prefetto Giovanna Menghini, Direttore Centrale per i servizi demografici del

continua a pagina 25

**30° Convegno Nazionale ANUSCA
Concesso l'Alto Patronato
dal Presidente Giorgio
Napolitano**

“Sono lieto di comunicarLe che il Presidente della Repubblica ha concesso il suo Alto Patronato al trentesimo Convegno nazionale dal titolo: 'ANUSCA 30 anni di impegno a favore delle Istituzioni – I servizi demografici anche impresa di servizi'. Nel formulare l'augurio per lo svolgimento dell'iniziativa, invio un cordiale saluto”. Questo è il testo inviato da Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, al Presidente di ANUSCA, Paride Gullini. Ricordiamo gli altri patrocini già ricevuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ministero per le Politiche Europee, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Provincia Autonoma di Bolzano e Istituto nazionale di statistica. Molte anche le adesioni al Comitato d'Onore, a cominciare da quella del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi.

**30° Convegno Nazionale
ANUSCA a Merano**

**Vinci un'auto
per il tuo
Comune
al 30°
Convegno**

**Puoi già vedere la Fiat
Panda messa in palio,
a pagina 16**

addicalco

SETTORE AUTOMAZIONE ARCHIVI COMUNALI

SCHEDARI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
(con sistemi di sicurezza e privacy)

per
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
con sistemi di sicurezza e privacy
kit antincendio con spegnimento fuoco in automatico

per
UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE
RAGIONERIA TECNICO - TRIBUTI
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



NOVITA' ASSOLUTA
APPARECCHI CON PROFONDITA' DI mm. 800



IMPIANTI ARCHIVI MOBILI COMPATTATI
(con movimentazione manuale ed elettrica)
per
ARCHIVIO STORICO



ISO 9001:2000 N° 9190.ADDI

addicalco

Via Bodoni 19
20090 BUCCINASCO MI
TEL. 02 / 45.70.00.20 - r.a. FAX 02 / 45.70.86.07

www.addicalco.it - E-mail: info@addicalco.it

I NOSTRI TECNICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ESAMINARE POSSIBILI APPLICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI PRESSO DI VOI

Senza nulla osta ex art. 116 c.c., rifiuto delle pubblicazioni

di Renzo Calvigioni

Ad una collega si presentano due giovani per le pubblicazioni di matrimonio: lui è cittadino italiano residente, lei è cittadina marocchina e non è in grado di presentare il nulla osta di cui all'art. 116 c.c. – L'ufficiale dello stato civile che, per ulteriore scrupolo, si documenta a fondo e chiede anche il parere di Anusca, non può fare altro che rifiutare le pubblicazioni, rilasciando motivato rifiuto contro il quale gli interessati potranno fare ricorso in Tribunale: si tratta di una procedura corretta che, tuttavia, provoca le proteste degli interessati, interrogativi di qualche politico di turno e articoli sulla stampa locali, ovviamente favorevoli agli sposi, vittime della burocrazia.

Eppure, il quadro normativo è chiarissimo e l'ufficiale dello stato civile “doveva” rifiutare le pubblicazioni, senza alcuna alternativa. Ricordiamo, infatti che per il cittadino straniero che decida di contrarre matrimonio in Italia, la norma di riferimento è l'art. 116 c.c. articolo che, a suo tempo, era stato ritenuto in linea con i principi costituzionali dalla Corte Costituzionale in quanto “non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale” (Ordinanza 30 gennaio 2003, pubblicata sulla G.U. n. 5 del 5 febbraio 2003). In ogni caso, il cittadino straniero dovrà presentare un nullaosta al matrimonio rilasciato dalla “competente autorità del proprio paese”: in proposito, tale autorità straniera potrebbe essere - a seconda della normativa dello Stato di appartenenza - o l'autorità locale nel Paese di provenienza o l'autorità diplomatica o consolare in Italia.

Nell'uno o nell'altro caso, il nulla osta deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui [il cittadino straniero] è sottoposto, nulla osta al matrimonio”: è necessario, inoltre, che risultino le generalità dello straniero/a e l'indicazione che il medesimo può contrarre matrimonio all'estero: non è sufficiente una generica dicitura relativa al fatto che sia di stato civile libero.

Dunque, in ogni caso, il nullaosta di cui all'art. 116 o il certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5/9/1980 (per gli Stati che



via hanno aderito), rappresentano un documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e, successivamente, alla celebrazione del matrimonio: in mancanza, l'ufficiale di stato civile dovrà opporre un rifiuto alla richiesta degli interessati.

Tuttavia, tale disposizione, presenta alcune eccezioni, tra cui le più rilevanti riguardano i cittadini degli Stati Uniti d'America per i quali con legge 13 ottobre 1965 n. 1195 sono stati previsti documenti sostitutivi, e i cittadini australiani per i quali la documentazione è prevista dalla legge 27/9/2002 n. 233, oltre ad altre ipotesi indicate dal Ministero dell'Interno con specifiche circolari.

Riguardo al rifiuto della pubblicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, art. 98 c.c., è bene ricordare che si presenta in tutti i casi in cui lo straniero non sia riuscito a produrre il nullaosta o la documentazione sostitutiva prevista nelle eccezioni suddette: non si tratta di una scelta discrezionale ma di una procedura alla quale l'ufficiale dello stato civile dovrà attenersi obbligatoriamente. L'interessato potrà, ovviamente, impugnare il rifiuto con ricorso al Tribunale il quale, qualora lo ritenga opportuno, potrà ammettere il cittadino straniero alla celebrazione del matrimonio anche senza il nullaosta, con un provvedimento che sarà presentato all'ufficiale dello stato civile al fine di poter procedere alle pubblicazioni.

Ad ulteriore conferma, ricordiamo l'orientamento del Ministero dell'Interno riportato nel Massimario, par. 9.2, capoverso 2°: “**Il nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile (che può essere rilasciato dall'autorità consolare**

straniera in Italia - o dall'autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica - ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza) deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito). Tale documentazione è assolutamente indispensabile e si può prescindere solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come, ad esempio, per gli Stati Uniti d'America, la legge n. 1195 del 13/10/1965 e, per l'Australia, la legge n. 233 del 27/09/2002). Mancando il nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell'art. 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto: i nubendi potranno impugnare il rifiuto in tribunale. Qualora il tribunale adito autorizzi la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere in conformità.”

Dunque, il comportamento della collega, ufficiale di stato civile delegato, è stato irreprensibile: ha perfettamente applicato le normative vigenti e seguito le direttive ministeriali, dimostrando grande competenza e professionalità. In tali situazioni si può anche comprendere il disappunto dei nubendi, ma sorprende la disinformazione degli organi di stampa e risultano sgradevoli eventuali commenti sfavorevoli di personaggi politici: al contrario, dovrebbero esprimere il loro compiacimento verso quei funzionari che, come nel caso in questione, dimostrano elevata preparazione e notevole capacità nel dare applicazione corretta alle disposizioni ed alle leggi vigenti.

Se poi la legislazione attuale necessita di cambiamenti, le scelte in proposito dovranno essere decise dalla classe politica e dagli organi competenti: all'ufficiale dello stato civile resterà sempre il compito di metterle in pratica nel modo migliore possibile.

Questo significa semplicemente svolgere il proprio ruolo con serietà e professionalità, aspetti che vengono sempre evidenziati in qualsiasi iniziativa di preparazione o aggiornamento promossa o svolta da Anusca.

L'identificazione del cittadino:

obblighi e responsabilità per il pubblico funzionario

di Liliana Palmieri

La L'identificazione del cittadino rappresenta una problematica che riguarda tutti gli uffici pubblici; interessa ancor più da vicino l'ambito dei Servizi Demografici, l'anagrafe e lo stato civile in particolare, per la peculiarità delle funzioni che questi uffici esercitano.

Prima di qualunque altro adempimento, l'ufficiale d'anagrafe, l'ufficiale di stato civile, il funzionario che rilascia la carta di identità, il funzionario incaricato alla autentica delle sottoscrizioni ecc. debbono svolgere, quale attività propedeutica ad ogni altra, quella della identificazione della persona che si presenta allo sportello per rendere dichiarazioni anagrafiche o di stato civile, per ottenere la carta di identità, una autentica di firma ecc. ...

L'identificazione della persona rappresenta, dunque, un adempimento piuttosto delicato e non sempre agevole; tuttavia, la parte più spinosa è, per ovi motivi, quella riservata ai funzionari dei Servizi Demografici; le altre pubbliche amministrazioni, quando il cittadino è sprovvisto di documenti, invitano quest'ultimo a recarsi all'anagrafe per munirsi di un documento di identità valido ...

È necessario, dunque, riflettere su alcune questioni particolarmente importanti, che nella prassi quotidiana rischiano di essere sottovalutate, ma devono invece essere affrontate con attenzione, per le conseguenze che possono derivare dalla applicazione di modalità operative di dubbia legittimità e per le responsabilità che possono essere addebitate al funzionario che procede alla identificazione.

Il problema si presenta più frequentemente al momento del rilascio della carta di identità ed anche nel caso in cui una persona ricompaia da irreperibilità e sia del tutto sprovvista di documenti.

Ne sono testimonianza i numerosi quesiti che Anusca riceve e che evidenziano quanto sia difficile, se non addirittura impossibile, trovare in questi casi soluzioni inoppugnabili.

La questione è più semplice quando il cittadino è in grado di esibire la carta di identità scaduta ovvero qualunque altro documento (patente di guida, passaporto ecc.) idoneo ad identificare senza dubbi la persona.



Liliana Palmieri, mentre relaziona ad un corso di formazione ANUSCA

Quando la persona non è in possesso di alcun documento, neppure scaduto, la soluzione più logica e ragionevole consiste nel provare a ricercare il cartellino della carta di identità, magari rilasciata dal comune di precedente iscrizione.

Le cose si complicano notevolmente quando nessuna di queste strade è percorribile; allora ci si chiede se si possa ricorrere all'ausilio dei testimoni, in analogia con quanto disposto dalla legge notarile (L. n. 89/1913). L'identificazione tramite testimoni costituisce una modalità abbastanza diffusa nella prassi; è doveroso, tuttavia, chiedersi se sia legittima e provvista di fondamento normativo ed è comunque necessario considerare la particolare responsabilità che si assume chi adotta questa modalità di identificazione.

Occorre, comunque, precisare che, mentre per lo stato civile l'identificazione

del dichiarante mediante testimoni (in casi del tutto particolari, sia chiaro) risponde alla necessità di una tempestiva formazione dell'atto (di nascita in particolare) e l'ufficiale di stato civile ha un ruolo molto simile al notaio, inserendo in un atto pubblico una dichiarazione di parte, per le dichiarazioni anagrafiche e per il rilascio della carta di identità la questione va impostata in maniera assolutamente diversa.

Per chiarire meglio i termini della questione è necessario far riferimento ad alcune disposizioni contenute nel R.D. 6.5.1940 n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: l'art. 288 dispone che *“La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.”* L'art. 289 del citato decreto prevede che *“La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia”*; si cita, infine, l'art. 292 R.D. n. 635/1940 che sembra porre un ulteriore principio a sostegno della inidoneità dei testimoni alla identificazione: *“Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero”*. Concetto analogo a quello espresso in tale ultima disposizione è contenuto nell'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000.

Si può, dunque, affermare che nessuna delle disposizioni vigenti in materia di rilascio della carta di identità fa riferimento alla possibilità di procedere alla identificazione mediante testimoni.

Sulla spinosa questione della identificazione in sede di rilascio della carta di identità è intervenuta una circolare della Prefettura di Modena del 3 giugno

2010 (prot. 8544), che, su conforme parere del Ministero dell'interno, dopo aver richiamato la normativa applicabile al rilascio della carta di identità, in particolare gli articoli 288, 289 e 292 del R.D. n. 635/1940 appena citati, sottolinea che "tutto il sistema dei documenti di identità e di riconoscimento è fondato sulla identificazione rigorosa dell'interessato, che non può quindi essere affidata ai testimoni, bensì deve fondarsi su processi che garantiscano l'assoluta neutralità ed oggettività".

La circolare prosegue precisando che, in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità, è assolutamente preferibile ricorrere alla copia dei vecchi cartellini di identità conservati in Comune o ad altri documenti, anche scaduti, purché consentano l'identificazione sicura.

Come **extrema ratio** si deve ricorrere alla identificazione tramite gli organi di polizia; questo è lo strumento previsto dal nostro legislatore per risolvere i casi in cui non siano praticabili le soluzioni appena prospettate. In effetti, in materia di identificazione, non ci si trova di fronte ad un vuoto normativo; anzi, la delicatezza della questione era ben nota già ai tempi in cui è stato emanato il R.D. n. 635/1940; diversamente, il legislatore non si sarebbe preoccupato di inserire una sorta di norma di chiusura, come quella che rimanda alla identificazione tramite gli organi di polizia; modalità che va utilizzata, chiaramente, solo in casi particolari, quando non siano percorribili le altre possibilità, ossia mediante vecchi documenti (a condizione che consentano di identificare senza incertezze i loro titolari) e non siano reperibili i cartellini di vecchie carte di identità.

La circolare della Prefettura di Modena si sofferma poi sulla importante questione delle responsabilità imputabili direttamente al funzionario comunale preposto al rilascio della carta di identità ed entra anche nel merito della validità della carta di identità rilasciata a persona identificata tramite testimoni. Sotto quest'ultimo profilo, viene precisato che anche nel caso in cui il documento sia stato rilasciato previa identificazione tramite testimoni, esso è ugualmente valido; da questo punto di vista, dunque, nessuna preoccupazione.

La questione fondamentale, invece, è rappresentata dalla particolare responsabilità che il funzionario che rilascia la carta di identità si assume con questa particolare forma di identificazione, che, lo si ribadisce, non trova riscontro nella normativa vigente. Infatti, "contrariamente a quanto si verifica nel caso di

identificazione tramite documento idoneo munito di fotografia, in cui si esclude qualsiasi responsabilità del funzionario comunale circa la veridicità dell'identità personale del richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa documentazione è ascrivibile unicamente alla responsabilità del richiedente), la responsabilità nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarebbe imputabile, oltre che ad eventuali "falsi" testimoni, anche al funzionario comunale".

In sostanza, il funzionario comunale può anche decidere di procedere alla identificazione tramite testimoni; tuttavia, non può sottovalutare il rischio che assume adottando questa modalità operativa.

Emblematico, a questo proposito, un caso verificatosi qualche tempo fa ad uno sportello comunale: un cittadino si presenta per chiedere il rilascio di una nuova carta di identità, dichiarando di aver smarrito la precedente ed esibendo regolare denuncia di smarrimento.

Senza soffermarsi sulle modalità di identificazione da parte dell'autorità di polizia che ha ricevuto la denuncia di smarrimento (...), il funzionario comunale, incautamente, lo si può dire col senno del poi, ha provveduto ad identificare l'interessato mediante testimoni maggiorenni; fin qui non vi sarebbe nulla di eccezionale, se non fosse che questa persona si era appropriata della identità di un altro cittadino ignaro, regolarmente iscritto nell'anagrafe di quel comune; ed i testimoni, compiacenti, o meglio complici, hanno confermato le generali-

tà declinate dall'interessato. Facile prevedere che il documento così ottenuto è stato poi usato per compiere truffe di vario genere, incluso l'ottenimento di prestiti finanziari ...

Il malcapitato cittadino, che aveva subito un furto di identità in piena regola, si è trovato a rispondere di queste malefatte e, com'era logico prevedere, ha deciso di agire legalmente contro chi si era reso in qualche maniera complice, anche se inavvedutamente, di questa brutta vicenda e cioè contro il funzionario comunale.

In conclusione, il consiglio che si può dare a chi si trova quotidianamente allo sportello ed è chiamato a risolvere anche casi piuttosto intricati, è di usare molta cautela e tutto il buon senso possibile. Altre importanti questioni andrebbero analizzate; tuttavia ciò che preme rilevare in questa sede è la responsabilità gravante sul funzionario comunale, che può anche decidere di adottare determinate modalità operative, ma deve anche essere consapevole delle conseguenze che possono derivarne.



Meccanica Valentini Alessio

costruzioni meccaniche - prototipi

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it


Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202




Mod. T.M.S. 203

Il 7 ottobre a Castel San Pietro Terme, in Accademia

Al via la terza edizione del corso di Alta Formazione

di Silvia Zini



Silvia Zini, autrice dell'articolo sull'Alta Formazione

In questo caso, perseverare non è diabolicum: stanti le ottime risultanze delle due edizioni precedenti e l'alto gradimento espresso da nuovi potenziali corsisti, anche per l'anno accademico entrante, l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, in collaborazione stretta con la Direzione Centrale dei Servizi Demografici e ANUSCA, ha deciso di offrire, ancora una volta, il percorso, impegnativo, ma qualificato dell'alta formazione.

La classe è in dirittura di arrivo, ma già da adesso, esaminando le candidature pervenute, è possibile apprezzare, come ancora una volta, si tratti di una opportunità che ha solleticato l'interesse di demografici di tutta Italia, isole comprese.

Un plauso sicuramente a chi si sobbarcherà, oltre all'impegno del corso, anche risorse economiche e chilometri da dedicare agli spostamenti, ma ciò è anche fonte di soddisfazione perché ne scaturisce la certezza di offrire una opportunità per la quale si accetta di buon grado di impegnarsi (e impegnarsi è in senso ampio, non solo didattico) in maniera importante. E' quindi dimostrazione di un apprezzamento di questa offerta formativa e una indicazione che la strada iniziata è quella giusta.

Ovviamente c'è sempre spazio per migliorarsi e le edizioni precedenti, unitamente ai suggerimenti di chi ha "vissuto" questi corsi, da un lato e dall'altro della cattedra, hanno fornito degli spunti interessanti di riflessione per dare qualche ritocco e rendere il corso sempre più adeguato alle esigenze di coloro che partecipano.

E' in quest'ottica che ad esempio è incrementato il carico orario dedicato ai moduli di diritto comunitario e di diritto internazionale privato: due materie non certo semplici, ma con cui gli operatori demografici si ritrovano a confrontarsi sempre più

spesso. E si tratta di nozioni che non possono mancare specialmente a chi svolga un ruolo di coordinamento e di guida di altri colleghi.

Per il resto la formula didattica spalmata su 294 ore di aula (integrate da 200 di stage) resta invariata nella sua organizzazione in quattro aree didattiche: professionale, giuridica, informatica e gestionale. Anche quest'ultima area è da sempre apprezzata in modo particolare, in quanto vengono previsti moduli legati alla comunicazione con il pubblico e con i colleghi, e ancora, gestione del front office e del personale sotto un profilo più giuslavoristico. Si tratta di materie che non vengono trattate con frequenza e in maniera così organica da esperti del settore.

Un'ottima opportunità quindi, che si affianca all'approfondimento delle nozioni strettamente professionali che vengono ripercorse in maniera completa, intrecciandosi con i "diritti" collegati, come amministrativo e famiglia.

Nel corpo docente sono stati inseriti, anche docenti e ricercatori universitari di chiara fama oltre a qualificati esperti ANUSCA per le materie più strettamente tecniche. La disponibilità del mondo universi-

tario è da considerarsi segnale di stima verso gli organizzatori e di attenta considerazione verso l'iniziativa, che oramai splende di luce propria.

Contiamo sia di buon auspicio per un felice svolgimento del 3° corso la bella cerimonia di chiusura con la consegna dei diplomi ai partecipanti della seconda edizione. A questa cerimonia, che si è svolta lo scorso 7 giugno, ha presenziato anche il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, il Prefetto Giovanna Menghini. Questa presenza ha testimoniato l'appoggio del Ministero dell'Interno all'iniziativa e la fiducia riposta nei suoi risultati.

C'è da ricordare che il corso ha valore abilitante alle funzioni di ufficiale di stato civile, in considerazione dell'ampio spazio riservato alla trattazione della materia, e ciò ha avuto un suo peso nell'attribuzione di fondi che contribuiscono a mantenere assolutamente accessibile la quota di immatricolazione.

Dicevamo dunque di una cerimonia di chiusura degna del bel percorso che i partecipanti hanno compiuto nel corso dell'A.A. 2009/2010. Grande soddisfazione, un po' di commozione e belle parole spese dal Direttore Centrale Menghini in primis e dal Vice Presidente della Fondazione Accademia Gullini. Ma anche i corsisti stessi hanno voluto lasciare la loro testimonianza, rappresentati da Mariangela Remondini, del Comune di Mantova.

Ne riportiamo integralmente l'intervento, perché riteniamo riassuma perfettamente lo spirito e gli intendimenti dell'alta formazione: "Negli ultimi anni il ruolo dei Responsabili dei Servizi Demografici ha subito profonde trasformazioni, e oggi ognuno di noi si trova ad operare con nuove e crescenti difficoltà, vuoi per l'evoluzione normativa non sempre chiara, vuoi